SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 922-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza l'11 marzo 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 della Organizzazione internazionale del lavoro

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **600**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in oggetto è giunto all'esame del Senato — dopo l'approvazione della Camera — unitamente ad altri due (nn. 923 e 924), pure concernenti l'autorizzazione alla ratifica di una serie di Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Delle sedici Convenzioni oggetto dei provvedimenti ben otto riguardano i lavoratori marittimi; peraltro esse non sono state inserite all'interno di un unico disegno di legge, come sarebbe invece apparso logico trattandosi di materia omogenea. La Commissione affari esteri — che ha esaminato i disegni di legge in una unica tornata — ha potuto giovarsi di questa circostanza per orientarsi nell'esame e nella valutazione del complesso degli strumenti convenzionali di cui trattasi. Nel riferire ora all'Assemblea, il relatore si vede invece costretto a richiamarsi, di volta in volta, ai tre diversi disegni di legge per cercare di fornire in qualche modo un quadro d'insieme per materia.

Per quanto concerne il provvedimento in oggetto, tra le molte elencate, le Convenzioni nn. 74, 109 e 134 riguardano i lavoratori marittimi. Esse, unitamente alle altre nn. 92 e 133 (vedi disegno di legge n. 923)) e nn. 145, 146 e 147 (vedi disegno di legge n. 924) costituiscono un complesso di strumenti — studiati, discussi e proposti dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) agli Stati aderenti per l'applicazione — che regola, secondo i più avanzati criteri di libertà e di giustizia, di sicurezza e d'igiene, il lavoro della gente del mare, lavoro duro, disagevole, rischioso, proponendo l'intervento legislativo per raggiungere condizioni umane e sociali sempre più civili.

La Convenzione n. 74, riguardante il certificato di marinaio qualificato, è stata adottata il 29 giugno 1946 dalla 28ª Sessione della Conferenza internazionale del lavoro; la Convenzione n. 109, riguardante i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, è stata adottata a Ginevra il 14 maggio 1958 dalla 41ª Sessione; la Convenzione n. 134, concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro della gente del mare, è stata adottata il 30 ottobre 1970 dalla 55ª Sessione.

Il Governo, la Camera dei deputati, la Commissione lavoro del Senato — che ha espresso parere favorevole — hanno approvato questi strumenti e tutti gli altri sulla stessa materia, nonostante alcune discrasie esistenti rispetto alla legislazione italiana e alla normativa prescritta dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La statuizione legislativa conseguente alla ratifica dovrà attentamente contemperare le norme convenzionali con istituti disciplinati altrimenti per ragioni storico-sociali. E proprio nei riguardi delle convenzioni nn. 74 e 109 si rivelano le maggiori difficoltà di applicazione. La volontà del Governo e del Parlamento di approvare come gli altri Stati CEE la n. 74, non è però invocabile per la n. 109. Il Governo poteva riservare l'applicazione della seconda parte della Convenzione, come previsto dall'articolo 5, già utilizzato da Francia, Norvegia e Brasile (tre dei nove paesi finora aderenti), con una ratifica condizionata. L'Italia per l'applicazione della Convenzione n. 109 — peraltro non ancora in vigore — dovrà adottare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera *b*).

Per la Convenzione n. 134 la normativa italiana è conforme a quella prescritta dall'OIL.

La Convenzione n. 129 concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, adottata il 25 giugno 1969 dalla 53ª Sessione, completa quella n. 81 sull'ispezione nell'industria e nel commercio e può essere approvata perchè la normativa (con gli ispettorati del lavoro) già esistente in Italia è conforme a tutte le più importanti prescrizioni OIL.

La Convenzione n. 132 concernente le ferie annuali retribuite, adottata il 24 giugno 1970, revisiona Convenzioni precedenti che regolamentano un diritto tanto importante per la libertà e il riposo dei lavoratori occupati in tutti i settori economici (esclusi i marittimi, per i quali l'OIL ha deliberato la Convenzione n. 146 di cui al disegno di legge n. 924).

In Italia la contrattazione collettiva di categoria è costantemente tesa ad aumentare ed equiparare la durata delle ferie ma non consente a tutti il minimo di tre settimane previste dall'articolo 3, paragrafo 3. Il Governo italiano precisa non solo che accetta l'articolo 3, ma anche l'articolo 15, paragrafo 2, rendendolo applicabile cioè ai lavoratori di tutti i settori.

La Convenzione n. 135, adottata il 23 giugno 1971 dalla 56ª Sessione, concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, è nel nostro Paese largamente applicata con la legge 20 maggio 1970, n. 300, nota con il nome di « Statuto dei lavoratori » (antecedente la Convenzione) e in base ai contratti collettivi, che assicurano misure protettive per i lavoratori contro gli atti di discriminazione e gli attentati alla libertà sindacale nelle aziende, mentre per il pubblico impiego la legge 18 marzo 1968, n. 249, disciplina le libertà sindacali del personale.

La Convenzione n. 136, adottata il 23 giugno 1971, concerne la protezione contro i rischi di intossicazione dovuti al benzene. La nostra legislazione soddisfa in parte ai princìpi d'igiene e sicurezza OIL. Alcune norme interne riguardanti l'occupazione di minori di 18 anni nei lavori pericolosi, faticosi e insalubri dovranno però essere modificate.

La Convenzione n. 137, adottata il 25 giugno 1973 dalla 58ª Sessione, riguardante le ripercussioni sociali dell'introduzione di nuovi metodi di manutenzione nel lavoro portuale, è largamente rispettata dalla normativa vigente nel nostro Paese. L'adozione di nuove tecnologie non danneggia i lavoratori del settore ma realizza condizioni più vantaggiose nell'attività lavorativa.

La Convenzione n. 138, adottata il 26 giugno 1973 dalla 58ª Sessione, integra e completa numerose convenzioni precedenti che riguardano l'età minima di ammissione al lavoro, tutte già ratificate dall'Italia. Le nostre norme, escluse quelle riguardanti la formazione professionale, sono conformi a quelle prescritte dalla Convenzione, e in alcuni casi più restrittive per la difesa della salute fisica e morale del fanciullo e dell'adolescente.

La Convenzione n. 139, adottata il 24 giugno 1974 dalla 59ª Sessione, integra e completa la precedente normativa internazionale concernente la prevenzione e il controllo dei rischi professionali e considera le sostanze e gli agenti cancerogeni. Le disposizioni della Convenzione trovano riscontro nella legislazione vigente e nei contratti collettivi nazionali di lavoro della maggior parte dei settori produttivi, sia in rapporto alla prevenzione che al controllo.

La Commissione affari esteri, col parere favorevole della Commissione lavoro per quanto di competenza, propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica n. 922, invitando il Governo a continuare nella sua scrupolosa e tempestiva attuazione delle disposizioni più moderne e più civili riguardanti il lavoro.

MARCHETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

5 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:

n. 74, concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946;

n. 109, concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, adottata a Ginevra il 14 maggio 1958;

n. 129, concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, adottata a Ginevra il 25 giugno 1969;

n. 132, concernente le ferie annuali retribuite, adottata a Ginevra il 24 giugno 1970;

n. 134, concernente la prevenzione degli infortuni della gente di mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970;

n. 135, concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;

n. 136, concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti al benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;

n. 137, concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973;

n. 138, concernente l'età minima di ammissione al lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973;

n. 139, concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e ad agenti cancerogeni, adottata a Ginevra il 24 giugno 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 6 della Convenzione n. 74, all'articolo 27 della Convenzione n. 109, all'articolo 29 della Convenzione n. 129, all'articolo 18 della Convenzione n. 132, all'articolo 12 della Convenzione n. 134, all'articolo 8 della Convenzione n. 135, all'articolo 16 della Convenzione n. 136, all'articolo 9 della Convenzione n. 137, all'articolo 12 della Convenzione n. 138 e all'articolo 8 della Convenzione n. 139.